

IN EVIDENZA



PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
IL DECRETO LEGGE N. 115/2022 (DECRETO AIUTI-BIS)

DECRETO TRASPARENZA:
NUOVI ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO

LAVORO AGILE (SMARTWORKING)
PROCEDURA SEMPLIFICATA

Licenze

- **Cedes** avviatissima trentennale attività di Estetica in Comune di Udine Nord, personale qualificato ed esperto presente in istituto da più di vent'anni. Si valuta anche l'affitto di azienda. Per informazioni contattare il numero 335 6620913 ore serali
- **Cedes** avviatissima ultratrentennale attività di autoriparazioni in Comune di Premariacco, senza presenza di dipendenti. Per informazioni contattare il numero 340 5400192
- **Vendesi** a Trieste a soli 28.000€ (trattabili) attività in salone di acconciatura in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092
- **Cedes** avviatissima attività di barbieri in comune di Montebelluna. Per informazioni 333 6794164

Immobili / Proprietà

- **Cedes** salone parrucchiera Udine centro con attrezzatura accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l'immobile. 338 9345973.
- **Vendesi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 347 1425409.
- **Cedes** a Trieste centro salone di parrucchiera con attrezzatura, il locale in affitto o se interessati anche in vendita. Per info 393 7318498 ore serali.
- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine via Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 333 7931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Piasan di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, manigliera, ecc...). Per Info 337 435625.

- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 347 8503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di tutta la documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0481 489566
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiatomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. RINALDI MAGNUM 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per informazioni contattare Cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043

Varie

- Azienda di autotrasporto merci con sede a Cormons (GO), **ricerca** un AUTISTA con PATENTE CE + CQC. Per informazione contattare tel. 048162303 BUIATTI AUTOTRASPORTI SRL
- **Vendesi** attrezzature ed arredamento su misura in avviato salone di parrucchiere a Udine. Possibile contestuale trasferimento del contratto di locazione dell'immobile. Per informazioni telefonare al numero 335 1442019"
- **Vendo** in zona semicentrale ad Aviano, magazzini per tot. mq 1.750, aperti su due lati provvisti di impianto elettrico con blindo sbarra, linea aria compressa e scoperto di circa 2000 mq, interamente pavimentato, con uffici di circa 50 mq. Trattativa privata.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432 516772**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXII - N. 8 - 2022

Direttore responsabile: Antonella Lanfrat

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Rachele Francescutti, Massimiliano Martinello, Raffaella Pompei, Claudio Scialino, Oliviero Pevero

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Da conteggiare tra i ricavi l'imposta di bollo addebitata in fattura pag. 4

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) pag. 4

Convertito in legge il Decreto Legge Aiuti (DL 50/2022) pag. 4

In vigore dal 15 luglio il nuovo Codice della crisi d'impresa pag. 6

Convertito in legge il Decreto Semplificazioni (DL 73/2022) pag. 8

Decreto aiuti-bis, le novità per i datori di lavoro pag. 13

INAIL – Riduzione tasso medio di tariffa pag. 13

Sgravio per assunzione di beneficiario di Reddito di Cittadinanza (RDC) pag. 14

FSBA – Dal 1° agosto 2022 nuova durata periodo di sospensione pag. 15

COVID-19 – Aggiornate dal Ministero della Salute le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti pag. 15

EBIART FVG, domande prestazioni di welfare bilaterale artigiano dal 12 settembre pag. 16

Scadenze lavoro

Scadenze normative pag. 9

Scadenze contrattuali pag. 9

Ambiente e sicurezza

Decreto controlli antincendio: si va verso la (attesa) proroga pag. 17

Normativa del lavoro

Publicato in G.U. il decreto Trasparenza Novità per i datori di lavoro pag. 11

Lavoro agile (smartworking) – Procedura semplificata dal 1° settembre 2022 pag. 12

Dalle provincie



Da conteggiare tra i ricavi l'imposta di bollo addebitata in fattura

Con risposta ad interpello del 12.8.2022, n. 428 l'Agenzia Entrate ha chiarito che l'imposta di bollo di 2 euro, apposta da un contribuente forfetario sulla fattura di importo superiore a € 77,47 tramite contrassegno e addebitata al

cliente costituisce ricavo o compenso e concorre quindi alla determinazione del reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva.

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis)

Sulla G.U.n.185 del 9/8/2022 è stato pubblicato il DL 115 del 9/8/2022, in vigore dal 10.8.2022, di cui si segnalano le seguenti novità:

- estensione al terzo trimestre 2022 dei crediti d'imposta non soggetti ad IRPEF, IRES e IRAP, utilizzabili dalle imprese in F24 entro il 31/12/2022, per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale a fronte dell'incremento del relativo costo, agevolazioni spettanti rispettivamente se:
 - i costi medi per kW/h della componente energia elettrica del secondo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del secondo trimestre 2019 (credito del 25% per le imprese energivore e del 15% per le imprese diverse con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, credito calcolato sulle spese per l'acquisto di energia effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022);
 - il prezzo del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019 (credito del

25% calcolato sulle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre 2022);

- l'inclusione, per il 2022, delle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale tra i fringe benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (entro il nuovo limite di 600 euro);
- il riconoscimento dell'indennità una tantum pari a € 200 anche ai lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 che pur avendo percepito un reddito entro i 35mila euro, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% riconosciuto dalla legge di bilancio 2022, poiché interessati da eventi coperti integralmente da contribuzione figurativa dell'Inps (ad esempio per maternità o cassa integrazione).

Con riferimento al primo punto si segnala che per le imprese diverse dalle energivore e gasivore, che nel secondo e terzo trimestre del 2022 si riforniscano di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso fornitore del secondo trimestre 2019, sarà lo stesso fornitore, entro sessanta giorni dalla scadenza del trimestre per il quale spetta il credito ad inviare al proprio cliente, **su sua richiesta**, una comunicazione con l'indicazione del credito spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022.

Convertito in legge il Decreto Legge Aiuti (DL 50/2022)

Con la legge 91 del 15/7/2022, in vigore dal 16/07/2022, è stato convertito il Decreto Legge 50 del 17/5/2022 (Decreto Aiuti) con cui sono state introdotte le disposizioni già evidenziate a pag.4 del notiziario Informimpresa n.6 (crediti d'imposta finalizzati al contenimento dei costi di energia elettrica e gas naturale; credito d'imposta del 28% per gli autotrasportatori sulle spese del primo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio; aumento al 50% del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati o "prenotati" nel 2022; estensione al 30/9/2022 del termine entro cui va effettuato almeno il 30% dei lavori per la fruizione del 110% anche sulle spese sostenute dal 30/6/2022 al il 31/12/2022, con riferimento agli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle "villette").



INDENNITÀ DI 200 EURO PER ARTIGIANI COMMERCianti E PROFESSIONISTI

Con il decreto Aiuti è stato inoltre prevista un'indennità una tantum di 200 euro, non imponibile ai fini fiscali, per il sostegno dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti iscritti all'INPS, professionisti iscritti alla Gestione separata INPS; professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali) che non hanno fruito dell'indennità di 200 euro prevista per i lavoratori dipendenti, né di quella di 200 euro prevista per i pensionati e altre categorie di soggetti. L'indennità, in base al decreto attuativo dal Ministero del Lavoro in corso di pubblicazione, spetta ai lavoratori che hanno percepito un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 (al netto di contributi previdenziali, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate a tassazione separata). Tra i requisiti è richiesto inoltre che alla data del 18/5/2022 il lavoratore sia iscritto alla propria gestione previdenziale, sia titolare di partita IVA attiva con l'attività lavorativa avviata; abbia effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dal 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18/5/2022 e, per i soggetti iscritti all'INPS in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli, è verificato sulla posizione del titolare). I soggetti interessati sono tenuti a presentare all'INPS o alla propria Cassa previdenziale un'apposita domanda entro i termini e con modalità definiti dal singolo Ente previdenziale, tenendo conto che l'erogazione dell'indennità sarà effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

CREDITO D'IMPOSTA DEL 28% PER GLI AUTOTRASPORTATORI SULLE SPESE DEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2022 PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO

Si ricorda che con il decreto Aiuti è stato previsto per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale (REN) per l'anno 2022 al momento della presentazione della domanda, un credito d'imposta del 28% sulle spese sostenute nel primo trimestre del 2022 relative all'acquisto del gasolio utilizzato in veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore. Sul sito delle Dogane sono disponibili il modello di istanza e le faq che chiariscono i dubbi più frequenti e dal 12 settembre, per 30 giorni, sarà fruibile un'apposita piattaforma, raggiungibile al link www.creditautotrasportatori.adm.gov.it, per la presentazione dell'istanza direttamente da parte dell'autotrasportatore attraverso le proprie credenziali (SPID, o CNS o CIE). Per le richieste di assistenza è possibile utilizzare la casella creditoautotrasportatori@sogei.it attiva dalla data di disponibilità della piattaforma. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e solo per l'importo concesso. L'utilizzo in F24 del credito sarà infatti possibile solo dopo che siano decorsi dieci giorni dalla trasmissione da parte dell'Agenzia delle Dogane all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta concesso. Il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap, è riconosciu-

to nel rispetto della normativa UE sugli Aiuti di stato, ed è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.

NOVITÀ INTRODOTTE NEL DECRETO AIUTI IN SEDE DI CONVERSIONE

In sede di conversione sono state inserite, tra l'altro, le seguenti novità:

- cedibilità dei crediti per detrazioni edilizie da parte delle banche ai correntisti che operano nell'ambito nell'attività d'impresa / lavoro autonomo;
- incremento da 5 a 8 del numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento nel corso di periodo di rateazione comporta la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo (in caso di decadenza non sarà ammessa una nuova dilazione per lo stesso carico, prima possibile previo pagamento di tutte le rate scadute, ma soltanto per eventuali altri ruoli diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza, anche se in caso di decadenza riferita a richieste presentate prima del decreto Aiuti, il carico è nuovamente rateizzabile se il debitore paga per intero le rate scadute);
- per le richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti innalzamento da 60mila a 120mila euro dell'importo di ogni singola istanza in relazione alla quale il contribuente può chiedere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- introduzione di un buono ferie di 10.000 euro, ossia di un contributo da utilizzare per chiedere il rimborso del 50% delle spese sostenute per partecipare a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia dal 16 luglio 2022 al 31 luglio 2022 e rientranti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome (il buono *valido fino al 30 novembre 2022* sarà rilasciato dal ministero dello Sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziare previa presentazione di una richiesta telematica attraverso un'apposita piattaforma);
- estensione della platea dei soggetti che possono compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme iscritte a ruolo (articolo 28-quater, Dpr 602/1973 con il riconoscimento di tale facoltà, oltre che nel caso di somministrazione, forniture e appalti, anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali e anche per le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

In sede di conversione del decreto Aiuti, con riferimento ai crediti d'imposta per il contenimento dei costi di energia elettrica e gas naturale è stato inoltre previsto che per le imprese diverse dalle energivore e gasivore, che nei primi due trimestri del 2022 si riforniscano di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso fornitore del primo trimestre 2019, sia lo stesso fornitore, entro sessanta giorni dalla scadenza del trimestre per il quale spetta il credito ad inviare al proprio cliente, **su sua richiesta**, una comunicazione con l'indicazione del credito spettante.

In vigore dal 15 luglio il nuovo Codice della crisi d'impresa

Dal 15 luglio 2022 è in vigore il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (DLgs. 12.1.2019 n. 14), applicabile alle procedure aperte dal 15/7/2022, secondo la nuova configurazione risultante in seguito alle modifiche apportate dal DLgs. 26.10.2020 n. 147 (primo correttivo) e dal DLgs. 17.6.2022 n. 83 (secondo correttivo), anche se già dal 16 marzo 2019 sono in vigore alcune disposizioni che hanno apportato delle modifiche al codice civile per indurre le imprese al necessario adeguamento della propria struttura organizzativa in vista della piena operatività del nuovo codice della crisi.

In particolare con il secondo intervento correttivo sono stati eliminati, prima ancora della loro entrata in vigore, il sistema di allerta, la procedura di composizione assistita della crisi e gli OCRI, sostituiti dalle segnalazioni che l'organo di controllo e i creditori pubblici devono indirizzare all'imprenditore e dalle procedure introdotte dal DL 118/2021 (composizione negoziata della crisi e dal nuovo concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio).

OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Il codice della crisi d'impresa oltre a raccogliere in un unico provvedimento le disposizioni sulle diverse procedure previste nei casi di insolvenza del debitore, ha introdotto per l'imprenditore l'obbligo di predisporre assetti organizzativi adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa ed un sistema di segnalazione funzionale all'accesso allo strumento della composizione negoziata per quelle imprese che pur essendo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario possano ragionevolmente essere risanate.

Obiettivo principale della riforma è infatti quello di introdurre strumenti e procedure per l'emersione tempestiva della crisi al fine di evitare la dilatazione incontrollata dei debiti aziendali, soprattutto nei confronti degli Enti pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia della Riscossione e Istituti previdenziali) e di privilegiare il risanamento dell'azienda nella prospettiva della conservazione del suo valore e dell'occupazione dei dipendenti, oltre che di un più elevato e rapido soddisfacimento dei creditori.

Il tutto nell'ottica di evitare che, anche nelle situazioni più gravi, irrecuperabili, la procedura esecutiva giudiziale possa essere concepita come una punizione o comunque come un'onta che crea discredito sociale e personale per l'imprenditore insolvente che infatti non verrà più chiamato fallito così come al posto della parola fallimento verrà utilizzato il termine liquidazione giudiziale.

Il codice della crisi è finalizzato a fare in modo che si intervenga quando la crisi non è ancora diventata insolvenza, definendo esattamente nell'art.2, le due diverse situazioni di:

- crisi: lo stato di difficoltà economico-finanziaria del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si mani-

festa con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

- insolvenza: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Per i soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale (consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative) lo stato di crisi o di insolvenza viene definito invece sovraindebitamento.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il codice della crisi si applica alle situazioni di crisi o di insolvenza in cui può trovarsi qualunque debitore (privato consumatore, professionista, imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica) con l'esclusione dello Stato e degli Enti pubblici, ferme restando le disposizioni previste dalle leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, di liquidazione coatta amministrativa e di crisi di impresa delle società pubbliche.

ADOZIONE DI MISURE E ASSETTI ORGANIZZATIVI IDONEI ALLA TEMPESTIVA RILEVAZIONE DELLA CRISI AZIENDALE

Anche attraverso la modifica di alcuni articoli del codice civile è stato introdotto per gli imprenditori il dovere di adottare misure (art.3 del Dlgs 14/2019 per l'imprenditore individuale) e assetti organizzativi (articoli 3 e 375 del Dlgs 14/2019 per le società ed enti collettivi) idonei a rilevare tempestivamente la crisi ai fini dell'immediata adozione di uno degli interventi previsti per assicurare il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L'imprenditore viene quindi responsabilizzato all'utilizzo di strumenti e indici che sino in grado di monitorare l'andamento della gestione aziendale e il rispetto dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'azienda dotandosi, per le stesse finalità, se imprenditore collettivo, di un'organizzazione aziendale, amministrativa e contabile adeguata alla natura e alle dimensioni dell'impresa. In questo contesto diventa essenziale la presenza di un flusso informativo tra le varie aree aziendali finalizzato al controllo della gestione attraverso la pianificazione delle attività, il riscontro periodico infrannuale dei risultati e l'analisi degli scostamenti. La dottrina segnala l'opportunità di predisporre un manuale approvato dal cda, in cui sia indicata la tipologia dei controlli da effettuare, con relativi tempi, modi, e figure di riferimento e della relativa documentazione da aggiornare per dimostrare l'adempimento dei nuovi doveri.

In particolare lo stesso codice della crisi, all'art.3, stabilisce

che per far emergere tempestivamente una possibile crisi d'impresa, le misure e gli assetti richiesti devono consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di crisi;
- c) ricavare le informazioni necessarie (lista di controllo particolareggiata e test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento).

SEGNALI DI CRISI

Lo stesso articolo 3 del Dlgs 14/2019 evidenzia che costituiscono segnali di crisi:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza delle esposizioni debitorie verso creditori pubblici (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione), previste dall'articolo 25-novies, comma 1, ossia:
 - il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali INPS di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, oppure all'importo di euro 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati;
 - l'esistenza di un debito per premi assicurativi INAIL scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;
 - l'esistenza di un debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente; oppure l'esistenza di un debito IVA scaduto e non versato superiore a 20.000 euro (prima della modifica apportata in sede di conversione del DL 73/2022 l'obbligo di segnalazione scattava in presenza di un debito IVA superiore a 5.000 euro);
 - l'esistenza di debiti iscritti a ruolo, relativi a importi autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone, a 200.000 euro e, per le altre società a 500.000 euro.

SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI

Ai sensi dell'articolo 25 octies l'organo di controllo societario segnala agli amministratori per iscritto, con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione, la presenza di segnali di crisi aziendale che giustificano la presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, fissando di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale gli amministratori devono riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Ai sensi dell'articolo 25 novies i creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) devono segnalare all'imprenditore e, ove esistente, al collegio sindacale, a mezzo PEC o, in mancanza, mediante raccomandata A/R inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria le esposizioni debitorie che si configurano come segnali di crisi, entro 60 giorni dal superamento dei limiti che determinano l'obbligo di segnalazione oppure, con riferimento al debito iva, contestualmente alla comunicazione di irregolarità conseguente all'omesso versamento iva o comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle relative comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche.

Tali segnalazioni contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata al ricorrere dei relativi presupposti, in seguito al quale il debitore può decidere se avviare o meno il percorso del risanamento mediante la composizione negoziata.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Tra gli strumenti di regolazione della crisi il Dlgs 14/2019 prevede ora anche la composizione negoziata, procedura attivata su istanza dell'imprenditore che, trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, con l'intento di procedere ad un risanamento ragionevolmente perseguibile, chiede al segretario generale della Camera di commercio territorialmente competente la nomina di un esperto con il compito di agevolare le trattative con i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

MISURE PROTETTIVE

Per evitare che la composizione negoziata possa aggravare la crisi, l'art.18 del Dlgs 14/2019 prevede che l'imprenditore possa chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con istanza successiva, l'applicazione di misure protettive del patrimonio, istanza che dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese impedisce ai creditori interessati l'acquisizione di diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono comunque inibiti i pagamenti e sono comunque esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

E' inoltre previsto che l'istanza del debitore di composizione negoziata della crisi non costituisce causa di risoluzione o modifica in danno dell'imprenditore dei contratti pendenti per il mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza fino alla conferma delle misure richieste. I medesimi creditori possono però sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza.

Tra le misure protettive l'imprenditore può chiedere ai sensi dell'art.19 del Dlgs 14/2019 la disapplicazione della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

MISURE PREMIALI

L'imprenditore o gli amministratori che decidono di ricorrere alla composizione negoziata hanno diritto alle seguenti misure premiali:

- riduzione degli interessi dovuti sui debiti tributari che durante la procedura, sino alla sua conclusione passano dalla misura ordinaria prevista per i debiti tributari alla misura legale;
- applicazione delle sanzioni nella misura ridotta se prevista in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche se tale termine scade dopo la presentazione dell'istanza di composizione della crisi;
- riduzione del 50% di sanzioni e interessi per i debiti tributari sorti prima dell'istanza di composizione negoziata.

E' inoltre prevista la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di sottoscrivere un accordo che preveda un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.

Convertito in legge il Decreto Semplificazioni (DL 73/2022)

Con la legge 122 del 4/8/2022, in vigore dal 20 agosto 2022, è stato convertito il Decreto Legge 73 del 21/6/2022 (Decreto Semplificazioni) con cui sono state introdotte le disposizioni già evidenziate a pag. 4 del notiziario Informimpresa n. 7.

In sede di conversione sono state inserite, tra l'altro, le seguenti novità:

- possibilità di conservare i registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto senza ricorrere alla conservazione sostitutiva effettuata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale;
- estensione dell'utilizzo del mod. F24 ad ulteriori imposte, tasse e contributi;
- soppressione dell'obbligo di rispetto dei limiti UE degli Aiuti di Stato da parte delle imprese beneficiarie dei crediti energetici;
- ripristino dell'originario termine presentazione dei mod. Intra (25 del mese successivo al periodo di riferimento) anziché entro il termine previsto nella versione originaria del decreto semplificazioni, prima della conversione in legge (entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento);

- con riferimento all'obbligo di comunicazione al contribuente da parte dell'Agenzia delle entrate, del segnale di crisi dell'impresa relativo all'omesso versamento iva, viene previsto che la segnalazione scatta se l'importo del debito IVA scaduto e non versato supera il 10% del volume d'affari risultante dal mod. IVA dell'anno precedente e comunque se l'importo è superiore a 20.000 (prima scattava in presenza di debito superiore a 5.000 euro);

Per facilitare la circolazione dei crediti legati alle detrazioni edilizie, in sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stato inoltre previsto che anche alle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate prima del 1° maggio 2022 sia possibile per le banche che hanno acquistato il credito cederlo, anche prima che si siano esaurite le prime tre cessioni ammesse (quella "libera" da parte del fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura o del primo soggetto che ha acquistato il credito direttamente dal beneficiario della detrazione e due nell'ambito del settore bancario), a propri correntisti titolari di partita iva che non possono ulteriormente cedere il credito acquisito.





Scadenze normative

10 ottobre	CONTRIBUTI COLF-BADANTI E CONTRIBUTI CAS.SA COLF: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a luglio, agosto e settembre 2022 (Fonti: circolare INPS n. 17 del 01/02/2022)
31 ottobre	MODELLO 770/2022: la trasmissione telematica dei Mod. 770/2022 deve essere effettuata, relativi ai dati fiscali delle ritenute operate nell'anno 2021 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti
31 ottobre	INVIO TELEMATICO CU/2021: invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti) senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi ST, SV, SX, SY del modello 770
Fino a novembre	CONGUAGLIO DA 730: a seguito dell'introduzione di un nuovo calendario per l'assistenza fiscale esteso fino al 30 settembre, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio delle imposte da assistenza fiscale con un termine mobile , e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio, bensì "sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione". (Fonti: Legge Bilancio 2020 n.160/2020 – DL 9/2020)

Scadenze contrattuali

CCNL TRASPORTO MERCI LOGISTICA E SPEDIZIONE Accordo dd 18 maggio 2021

AUMENTO RETRIBUTIVO – SECONDA TRANCHE

	PERSONALE NON VIAGGIANTE
Livello	Incremento 01/10/2022
Quadri	32,01
1°	30,11
2°	27,65
3° S	25,00
3°	24,24
4°	23,11
4° J	22,54
5°	21,97
6°	20,64
6° J	18,94

	PERSONALE VIAGGIANTE
Livello	Incremento 01/10/2022
C3	25,09
B3	25,00
A3	24,91
F2	24,34
E2	24,25
D2	24,15
H1	23,40
G1	23,31
I rider da 1 a 6 mesi	20,68
I rider oltre 6 mesi	21,80
L rider	20,68
L rider da 7 a 15 mesi	21,80
L rider over 15 mesi	22,37



Scadenze contrattuali

CCNL AREA MODA-CHIMICA-CERAMICA

Accordo di rinnovo 4 maggio 2022 - Aumenti retributivi

A partire dal mese di ottobre 2022 sarà riconosciuta la prima tranches di aumento salariale (la seconda sarà a dicembre 2022). Le tabelle salariali con le riparametrazioni per ciascun livello contrattuale saranno definite tra le parti contrattuali.

INCREMENTI RETRIBUTIVI			
Livello	Prima tranches dal 1° ottobre 2022	Seconda tranches dal 1° dicembre 2022	Incremento salariale a regime
SETTORE ABBIGLIAMENTO			
3	35 euro	31 euro	66 euro
SETTORE TESSILE CALZATURIERO			
3	35 euro	30,05 euro	65,05 euro
SETTORE LAVORAZIONI A MANO SU MISURA			
3	35 euro	30,27 euro	65,27 euro
SETTORE PULITINTOLAVANDERIE			
3	35 euro	30,67 euro	65,67 euro
SETTORE OCCHIALERIA			
3	35 euro	31,64 euro	66,64 euro
SETTORE CHIMICA, GOMMA PLASTICA, VETRO			
3	35 euro	35,09 euro	70,09 euro
SETTORE CERAMICA, TERRACOTTA, GRES E DECORAZIONE PIASTRELLE			
3	35 euro	31,26 euro	66,26 euro

CCNL AREA LEGNO - LAPIDEI

Accordo di rinnovo 03.05.2022 - una tantum

UNA TANTUM - SECONDA TRANCHE SIA PER IMPRESE ARTIGIANE E NON

A copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2019-30/04/2022, ai soli lavoratori in forza alla data del 3 maggio 2022 erogazione della seconda ed ultima tranches di "una tantum" pari a € 75,00 con la retribuzione di ottobre 2022. Agli apprendisti sarà erogato il **70%** dell'importo previsto. Si ricorda che:

- l'importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi;
- gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum; per-

tanto, dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022; l'importo dell'una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento





Publicato in G.U. il decreto Trasparenza Novità per i datori di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 il DLgs 27 giugno 2022 n 104 (cd. Decreto Trasparenza) con cui vengono recepite le novità della direttiva UE n. 2019/1152, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

Le disposizioni del Decreto saranno in vigore dal **13 agosto 2022, fatte salve diverse decorrenze specifiche**.

Il decreto in esame riconosce nuove tutele minime ai lavoratori affinché possano beneficiare di informazioni più chiare e trasparenti sugli elementi essenziali e sulle condizioni dei rapporti di lavoro e la relativa tutela oltre a fissare nuove "prescrizioni minime" rafforzando le misure di tutela dei lavoratori, modificando alcuni istituti in materia di condizioni di lavoro.

A CHI SI APPLICA

Gli obblighi verranno applicati a diverse fattispecie contrattuali a partire dal lavoro subordinato, sino ai contratti atipici come le collaborazioni organizzate tramite piattaforma digitale; prestazioni occasionali; lavoro intermittente; somministrazione; lavoro domestico e marittimo.

QUANDO E COME RENDERE LE INFORMAZIONI AI LAVORATORI

I nuovi obblighi informativi andranno assolti dal datore di lavoro alternativamente in formato cartaceo o elettronico:

- 1. per i nuovi assunti a far data dal 13 agosto 2022**, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa;
- 2. per i lavoratori in organico al 1° agosto 2022**, entro 60 gg. dalla richiesta degli stessi.

Il rispetto dei nuovi obblighi di informazione avviene con la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, del contratto di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere fornite per iscritto, in formato cartaceo o elettronico **entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa**.

È ammessa inoltre la dilazione di 30 gg. di alcune informazioni qualora non contenute nella lettera di assunzione e/o nella comunicazione obbligatoria di inizio rapporto. Eventuali modifiche delle condizioni devono essere comunicate per iscritto al lavoratore con almeno 24 ore di anticipo. Le informazioni devono essere fornite anche laddove il rapporto cessi precocemente rispetto ai 30 giorni lavorativi.

LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI LAVORATORI

Il contratto di lavoro dovrà comprendere al proprio interno le seguenti informazioni:

1. l'identità delle parti (nel caso di dipendenti da agenzie di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota);
2. il luogo di lavoro;

3. la sede o il domicilio del datore di lavoro;
4. l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
5. la data di inizio del rapporto;
6. la tipologia di rapporto di lavoro (in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso);
7. la durata del periodo di prova, se previsto;
8. l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
9. la durata delle ferie;
10. il CCNL e l'eventuale accordo integrativo aziendale applicato al rapporto di lavoro con l'indicazione delle parti sottoscrittenti (entro 30 gg);
11. la programmazione dell'orario normale di lavoro, se imprevedibile il lavoratore va informato;
12. le condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione;
13. le condizioni e il preavviso (di minimo 24 ore) per l'eventuale cambio di turnazione;
14. la durata e la forma del preavviso e la relativa procedura in caso di recesso del datore o del lavoratore;
15. la durata degli eventuali congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore ovvero, qualora non definibili al momento dell'assunzione, le modalità di determinazione e fruizione;
16. gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro;
17. In caso di distacco del lavoratore all'estero, prima della partenza vanno inoltre indicati anche:
 - Paese/Paesi in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e la durata prevista;
 - la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
 - le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;
 - ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano;
 - la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
 - le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
 - l'indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.

SANZIONI

In caso di incompleta o omessa indicazione delle informazioni il Decreto Trasparenza prevede una sanzione pecuniaria **da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato**. Tali sanzioni sono irrogate dall'INL, su denuncia del lavoratore e previo accertamento ispettivo.



PERIODO DI PROVA

Il Decreto in esame stabilisce che la durata della prova è di **massimo 6 mesi**, salvo il minore periodo previsto dal CCNL. Nel contratto a termine il periodo di prova deve essere proporzionato alla durata e al tipo di mansione. Le assenze indicate in maniera puntuale dal D.Lgs in esame quali malattia, infortunio, congedo di maternità e paternità obbligatori, sopravvenuti durante il periodo di prova ne determinano il prolungamento in pari misura. Ne conseguirebbe che il periodo di prova non è prorogabile nel caso di altre assenze quali ferie o permessi.

DIRITTO AL CUMULO DI IMPIEGHI

Il D.Lgs 27 giugno 2022 n. 104 stabilisce che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore di svolgere altri impieghi fuori del suo orario di servizio, salvo che:

- incorra in pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
- ricorra alla necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico;
- la diversa ed ulteriore attività lavorativa si ponga in "conflitto di interessi" con la principale, pur non violando l'obbligo di fedeltà (art. 2105 cc.).

DIRITTO DI PRECEDENZA ALL'ASSUNZIONE

I lavoratori con un'anzianità di almeno sei mesi (anche non continuativi) presso lo stesso datore di lavoro/committente,

hanno diritto a chiedere (**entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro**) il riconoscimento di una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, ove disponibile. Entro un mese da tale richiesta, l'impresa è tenuta a fornire risposta motivata sulla stessa. La richiesta, se negata, può essere reiterata per una sola volta, trascorsi almeno sei mesi dalla precedente. Per imprese con almeno 50 dipendenti, tale risposta dovrà essere fornita per iscritto. La norma sembra estendere al lavoratore l'analogo diritto di precedenza previsto dall'art. 24 del D.Lgs n. 81/2015 nel caso di assunzione a tempo determinato.

DIRITTO ALLA PREVEDIBILITÀ MINIMA DEL LAVORO

Se l'organizzazione di lavoro non sia in tutto o in gran parte prevedibile il lavoratore deve essere informato sulla **variabilità** della programmazione del lavoro e sugli altri dettagli relativi all'organizzazione del lavoro. Si tratta di rapporti di lavoro in cui non sia prestabilito l'orario di lavoro e la sua collocazione temporale e in cui il programma di lavoro è determinato principalmente dal datore di lavoro.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Il datore di lavoro è tenuto ad erogare ai lavoratori una formazione, **gratuita**, adeguata in relazione allo svolgimento dei propri compiti e, nel possibile, **durante l'orario di lavoro**.

(Fonti: D.Lgs n. 104 del 27 giugno 2022)

Lavoro agile (smartworking) – Procedura semplificata dal 1° settembre 2022

Il 19 agosto 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 73/2022 (cd. decreto Semplificazioni) che ha reso strutturale la semplificazione degli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile (smartworking) **superando in via definitiva l'obbligo di trasmissione dell'accordo individuale (che dovrà comunque essere sottoscritto e conservato).**

Pertanto **dal 1° settembre 2022** il datore di lavoro comunicherà in via telematica al Ministero del Lavoro esclusivamente i seguenti dati:

- nominativo del lavoratore
- data di inizio e fine delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Il Ministero del Lavoro con proprio decreto ha adottato il nuovo modello telematico concernente le informazioni relative all'accordo di lavoro agile ed è disponibile nel portale clic lavoro <https://www.cliclavoro.gov.it/> accessibile tramite SPID alla sezione "Servizi Lavoro".

Tenuto conto che dal 31 agosto 2022 cessa la disciplina del lavoro agile emergenziale in base al quale era possibile ricorrere allo stesso senza necessità di stipulare il preventivo accordo individuale, ciò significa che **dal 1° settembre**

2022 l'attivazione del lavoro agile è subordinato alla stipula del preventivo accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro. L'accordo individuale dovrà essere conservato dal datore di lavoro per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.

Con Notizia del 26 agosto 2022, il Ministero del Lavoro ha precisato che la comunicazione telematica allo stesso deve essere effettuata dai datori di lavoro entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo individuale e che, **in sede di prima applicazione delle nuove modalità, tale obbligo potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.** Ciò per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici.

SANZIONI

In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto ministeriale è prevista la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

(Fonti: Legge 4 agosto 2022 n. 122 di conversione del DL n. 73/2022 G.u. n. 193 del 19 agosto 2022; Ministero del Lavoro DM n. 149 del 22 agosto 2022)



Decreto aiuti-bis, le novità per i datori di lavoro

Il cd Decreto Aiuti-bis (DL n. 115 del 9 agosto 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022) ha introdotto alcune disposizioni in materia di lavoro, tra le più significative si segnalano quelle di seguito elencate:

a) RIDUZIONE (ULTERIORE) DEL CUNEO FISCALE DELL'1,2%

Per il periodo di paga **dal 1° luglio al 31 dicembre 2022** per i lavoratori dipendenti (con esclusione del lavoro domestico) con retribuzione imponibile annuale entro i **35.000 euro** è prevista la riduzione contributiva aggiuntiva dell'**1,2%** sulla contribuzione **IVS a carico del lavoratore**. Tale riduzione si somma alla riduzione dello 0,8% già prevista dalla Legge di Bilancio 2022, **portando così la riduzione del cuneo fiscale al 2% complessivo**. Lo sconto spetta a condizione che la retribuzione previdenziale lorda imponibile non sia superiore, su base mensile, all'importo di 2.692 euro (35.000 euro diviso 13 mensilità) – vedi circolare 017/mm/2022.

Come cambia la contribuzione a carico del lavoratore nel 2022

	fino al 31/12/2021	dal 01/01/2022	dal 01/07/2022
contributo IVS a carico lavoratore	9,19%	8,39%	7,19%
contributo IVS a carico lavoratore assicurato CIGS	9,49%	8,69%	7,49%
apprendisti	5,84%	5,04%	3,84%

b) INCREMENTO A 600 EURO DEL TETTO DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFITS PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2022

Limitatamente al solo periodo di imposta 2022 (con effetto retroattivo per tutto l'anno 2022) è previsto l'aumento da 258,23 euro a **600 euro** della quota di esenzione, relativamente ai beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (**fringe benefits**) nonché per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche:

- del servizio idrico
- dell'energia elettrica
- del gas naturale

La novità è rappresentata oltre che dall'aumento della soglia di esenzione, in deroga all'art. 51 co 3 del TUIR, anche dal fatto che per l'anno 2022 si ricomprendono, per la prima volta, le somme attribuite per il pagamento delle utenze sostenute dai lavoratori dipendenti.

Tale misura collegata all'agevolazione di 200 euro a favore dei buoni carburante prevista dal DL 21/2022 porta quindi la possibilità per i datori di lavoro di erogare beni e servizi ai lavoratori dipendenti raggiungendo la somma complessiva di 800 euro.

c) ESTENSIONE DEL BONUS 200 EURO A ULTERIORI CATEGORIE

Estensione dell'indennità una tantum pari a 200 euro anche alle seguenti categorie:

- **lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022** e che fino alla data del 18/05/2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022) non hanno beneficiato dell'esenzione contributiva dello 0,8% poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità una tantum e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS;
- **pensionati** con decorrenza entro il 1° luglio 2022 con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro. L'indennità è erogata direttamente dall'INPS;
- **dottorandi e assegnisti di ricerca** con contratti attivi al 9 agosto 2022 (data entrata in vigore del decreto) e che sono iscritti alla Gestione Separata. L'indennità è erogata a richiesta;
- **collaboratori sportivi** che siano stati beneficiari di una delle indennità Covid. L'erogazione è automatica da parte di Sport e Salute Spa

(Fonti: DL n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. Decreto Aiutibis), recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" - Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022)

INAIL – Riduzione tasso medio di tariffa

L'INAIL, con la Nota n. 7507 del 1° agosto 2022, rende noto che nel portale dell'Istituto è disponibile il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (mod. OT23) per l'anno 2023, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022. È inoltre disponibile la relativa guida alla compilazione.



Sgravio per assunzione di beneficiario di Reddito di Cittadinanza (RDC)

Il datore di lavoro che instaura un nuovo rapporto di lavoro con soggetti percettori di Reddito di Cittadinanza può fruire di un esonero contributivo commisurato all'importo ed alla durata dell'indennità cui ha diritto il lavoratore.

RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLABILI

1. assunzione a tempo indeterminato (anche parziale)
2. assunzione a tempo determinato (anche parziale)
3. apprendistato

Sono esclusi dal beneficio i seguenti rapporti di lavoro:

- lavoro intermittente a tempo indeterminato;
- lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
- lavoro occasionale;
- lavoro domestico.

MISURA DELLO SGRAVIO

Lo sgravio consiste nell'esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL in misura **pari all'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione**.

Lo sgravio non si applica alla seguente contribuzione:

- premi INAIL;
- contributo fondo di tesoreria;
- contributi fondo di integrazione salariale ed ai fondi di solidarietà bilaterali;
- contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.

L'incentivo spetta anche in caso di assunzione di soggetti beneficiari di RDC per il tramite delle agenzie di intermediazione. In tale ipotesi l'ammontare dell'agevolazione riconoscibile al datore di lavoro è decurtato del 20% che verrà riconosciuto all'agenzia di intermediazione.

DURATA DELLO SGRAVIO

- la durata va da un **minimo di 5** ad un **massimo di 18 mensilità** ed è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RDC fino alla data di assunzione. In caso di rinnovo l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.
- qualora l'assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al Patto di formazione stipulato tra gli Enti di formazione e i Centri per l'Impiego o le agenzie per il lavoro, l'incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo, all'Ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, in misura pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro. L'altra metà dell'incentivo,



sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, è fruita dal datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. La durata dell'incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzioni, in sei mensilità, sia per il datore di lavoro che per l'Ente di formazione.

In ogni caso lo sgravio mensile non può essere superiore a **780 euro** né eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

CONDIZIONALITÀ

- Regolarità del DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l'incentivo rientra nel conteggio del De Minimis.

CUMULO CON ALTRI INCENTIVI

L'incentivo non è cumulabile con altri regimi agevolati né con alcun altro incentivo all'occupazione di natura economica ovvero contributiva.

COME VIENE EROGATO LO SGRAVIO

Il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'INPS apposita domanda di ammissione all'agevolazione, attraverso il c.d. Portale Agevolazioni.

A tal fine, l'INPS ha predisposto un apposito modulo online che è disponibile all'interno della sezione del portale istituzionale denominata "Portale Agevolazioni (INPS mess. n. 4099/2019).

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, provvede a:



- calcolare l'ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
- consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;
- fornire un riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione del relativo piano di fruizione, indicando l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive (INPS circ. n. 104/2019).

ESPOSIZIONE UNIEMENS

Valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "RDCP", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019"; nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato); nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

(Fonti: Legge n. 234/2021 – Legge di Bilancio 2022; INPS msg. 2766/2022 e msg 4099/2019)

FSBA – Dal 1° agosto 2022 nuova durata periodo di sospensione

Nelle more della definizione del nuovo regolamento, FSBA **dal 1° agosto 2022** ha innalzato il periodo di fruizione massima a **20 settimane**, pari a **100 giornate** di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a **120 su 6 giorni/settimana** e a **140 su 7 giorni/settimana**. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel

biennio mobile in capo all'azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.

COVID-19 – Aggiornate dal Ministero della Salute le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti

Il Ministero della Salute con la circolare n. 37615 del 31 agosto u.s. ha aggiornato, in senso meno restrittivo, le modalità di gestione dei casi **COVID-19**, alla luce dell'attuale evoluzione del quadro epidemiologico.

In particolare **le persone risultate positive** ad un test molecolare o antigenico sono sottoposte alla misura dell'**isolamento** secondo le seguenti modalità:

- per i casi che **sono** sempre stati **asintomatici** oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano **asintomatici da almeno 2 giorni**, l'**isolamento potrà terminare dopo 5 giorni** a seguito di test, antigenico o molecolare, negativo;
- in caso di **positività persistente**, si potrà interrompere l'isolamento al termine del **14° giorno** dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.

Per i **contatti stretti** vengono invece confermate le indicazioni relative all'**autosorveglianza**, contenute nella circolare n. 19680 del 30 marzo 2022, ovvero:

- obbligo di indossare la **mascherina di tipo FFP2**, al chiuso o in presenza di assembramenti, **fino al decimo giorno successivo** alla data dell'ultimo contatto stretto;
- in presenza di **sintomi**, **esecuzione di un test** antigenico o molecolare, che in caso di risultato negativo va



ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

(Fonti: Ministero della Salute circ. n. 37615 31 agosto 2022)



EBIART FVG, domande prestazioni di welfare bilaterale artigiano dal 12 settembre

L'Ente Bilaterale artigiano EBIART FVG ha comunicato che **dal 12 settembre 2022** sarà possibile presentare - in forma cartacea e corredate dalla relativa documentazione, presso i 5 Bacini territoriali dell'Ente presenti sul territorio regionale o presso la sede di EBIART in Udine, le domande di:

- contributo scolastico (anno scolastico 2022/2023);
- sussidio studi universitari;
- contributo a seguito di decesso.

Oltre le prestazioni di cui sopra Ebiart eroga contributi anche per:

- iscrizione nidi d'infanzia anno educativo 2022/2023 (le domande vanno presentate al termine dell'anno formativo);
- contributo per la non autosufficienza e per l'assistenza (domande presentabili entro e non oltre il 31 gennaio 2023).

Sul sito di EBIART è pubblicato il regolamento e l'informativa privacy, è inoltre possibile scaricare o pre-compilare la relativa domanda.

A CHI SONO RIVOLTE LE PRESTAZIONI DI WELFARE?

Le prestazioni del "Welfare bilaterale artigiano in FVG" sono previste a favore dei dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari (per i figli fiscalmente a carico) delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato e che applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni costituenti l'Ebiart ed in regola con la contribuzione prevista dagli accordi stessi.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI PREVISTE?

Sono previste 5 tipologie di intervento:

1. CONTRIBUTI SULLA TARIFFA ANNUALE DI ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA

Bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi. L'entità di beneficio è pari al 20% della retta di frequenza sino ad un contributo massimo di 1.000 euro per anno scolastico.

La domanda deve essere presentata compilando il modulo W1 corredata dalla copia dell'iscrizione e delle rette quietanzate per l'anno educativo in corso e la certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione).

2. BONUS SPESE SCOLASTICHE

A fronte dell'iscrizione dei propri figli ad istituti scolastici statali e paritari è riconosciuto un contributo di:

- 1) 130 euro lordi per l'iscrizione alla scuola primaria (elementari);
- 2) 200 euro lordi per l'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);
- 3) 340 euro lordi per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).

La domanda deve essere presentata compilando il modulo W2A o W2B corredata dalla copia della certificazione attestante l'iscrizione per l'anno scolastico in corso e dalla certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione). La prestazione è estesa agli studenti-lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato.

A decorrere dall'annualità 2022-2023, nell'accoglimento delle domande, verrà data priorità a quanti non abbiano beneficiato dello stesso contributo nelle due annualità precedenti (aa.ss. 2020-2021 e 2021-2022).

3. SUSSIDIO PER STUDI UNIVERSITARI

- 1) Contributo di 850 euro lordi al conseguimento della Laurea triennale che deve avvenire entro 4 anni dalla prima iscrizione;
- 2) Contributo di 650 euro lordi al conseguimento della Laurea magistrale/specialistica che deve avvenire entro 3 anni dalla prima iscrizione;
- 3) Contributo di 1500 euro lordi al conseguimento della Laurea magistrale ciclo unico che deve avvenire entro 6/7/8 anni dalla prima iscrizione.

I limiti temporali sopra indicati sono aumentati di 2 anni per gli studenti/lavoratori, compresi titolari, soci, collaboratori.

La domanda deve essere presentata compilando il modulo W3A o W3B corredata dal certificato attestante il conseguimento del titolo accademico e dalla certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione).

4. CONTRIBUTO A SEGUITO DI DECESSO

Possono beneficiare di tale prestazione il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia ed i figli (prossimi congiunti) del lavoratore, titolare, socio o collaboratore familiare deceduto. In assenza di prossimi congiunti o nel caso in cui questi non presentino domanda, possono ottenere il contributo il coniuge legalmente separato, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Il contributo può essere richiesto, singolarmente, da ciascuno degli aventi diritto ed esso è stabilito nella misura massima di 2.000 euro lordi.

La domanda deve essere inoltrata all'EBIART compilando il modulo W4 corredata dalla copia del certificato di morte, della certificazione stato di famiglia (anche in autocertificazione), atto notorio attestante la qualifica di prossimo congiunto ai sensi del Regolamento; copia del provvedimento del Giudice Tutelare (se tutore o amministratore del beneficiario).

5. CONTRIBUTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA e PER L'ASSISTENZA

- Contributo per la non autosufficienza: il contributo potrà essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all'anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché figlio/a abbia il riconoscimento dello stato di non autosufficienza debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale.

L'intervento è riconosciuto a fronte di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/90 o invalidità risultante da certificazione rilasciata dall'INPS o da altra struttura sanitaria pubblica della Regione Friuli-Venezia Giulia.

- Contributo per l'assistenza: il contributo potrà essere



concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all'anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché genitore abbia il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, sia assistito da strutture accreditate e/o autorizzate in Friuli Venezia-Giulia ovvero:

- assistenza domiciliare – badante
- centro diurno anziani
- casa-Residenza Anziani (ovvero: Casa Protetta RSA, Comunità Alloggio, Casa di Riposo)
- centro socio riabilitativo-diurno
- centro socio riabilitativo residenziale
- per l'accesso al contributo il familiare deve essere stato riconosciuto in condizione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 o nel caso di certificazione medica rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica del Friuli-Venezia Giulia attestante lo stato di invalidità.

Il contributo è pari a 800,00 € dietro presentazione di ISEE non superiore a 30.000 €/anno.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

La domanda deve essere inoltrata all'EBIART **entro 90 giorni** dalla data di maturazione del diritto o dalla data del decesso. Per ciascuna prestazione la domanda può essere scaricata o compilata sul sito www.ebiart.it, previa visione del regolamento e della dichiarazione privacy, e deve essere presentata su formato cartaceo, corredata dai relativi allegati, presso la sede dell'EBIART in Udine o presso una delle sedi dei cinque Bacini territoriali dell'Ente Bilaterale Artigianato presenti sul territorio regionale:

SEDE REGIONALE EBIART UDINE

Largo dei Cappuccini, 1/c - Udine
Tel. 0432.299938 - 0432.299954 - info@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DI TRIESTE

Via Cicerone, 9 - Trieste
tel. 040/3735111 - bacino.ts@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DELL'UDINESE E DELLA BASSA FRIULANA

Via del Pozzo, 8 - Udine
tel. 0432/516746 - bacino.ud@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DELL'ALTO FRIULI

Via Taboga, 212/10 – Gemona Del Friuli (UD)
tel. 0432/516746 - bacino.ud@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DI GORIZIA

Largo S.M.Maddalena, 2 - Gradisca d'Isonzo (GO)
tel. 0481/82100 int. 559- bacino.go@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DI PORDENONE

Via dell'Artigliere, 8 - Pordenone
tel. 0434/555123 - bacino.pn@ebiart.it

COME VIENE EROGATA LA PRESTAZIONE?

Le prestazioni vengono erogate tramite accredito in c/c bancario direttamente da Ebiart, mentre quelle di cui ai punti 2), 3) e 5) "Spese scolastiche", "Sussidio per studi universitari" e "Contributo per la non autosufficienza e per l'assistenza" per i lavoratori dipendenti saranno erogati sempre da Ebiart ma per il tramite dell'impresa. Quindi Ebiart verserà all'impresa che a sua volta corrisponderà al lavoratore/lavoratrice quanto di spettanza con la prima busta paga utile. Le istanze vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di inoltro, con modalità a sportello. Le prestazioni saranno erogate nel limite massimo delle somme stanziare nel bilancio preventivo di EBIART.

(Fonti: www.ebiart.it – Welfare Bilaterale Artigiano)



Ambiente



Sicurezza

Decreto controlli antincendio: si va verso la (attesa) proroga

A settembre 2021 sono stati emanati 3 provvedimenti destinati a rimodellare la disciplina antincendio, in particolare:

- il DM 1 settembre 2021 (decreto controlli), che definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. La norma stabilisce inoltre i criteri di qualifica e formazione dei tecnici manutentori;
- il DM 2 settembre 2021 (decreto GSA – Gestione Sicurezza Antincendio), che stabilisce i criteri per la gestione delle emergenze e per il servizio di prevenzione e protezione. Il provvedimento introduce una nuova classificazione del rischio incendio per i luoghi di lavoro, ridefinisce criteri e modalità di formazione degli addetti an-

tincendio nonché i criteri di qualificazione dei formatori;

- il DM 3 settembre 2021 (mini codice), che definisce i nuovi criteri generali della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e le modalità di valutazione del rischio incendi (viene tra l'altro abrogato il DM 10 marzo 1998).

Il Comando dei Vigili del Fuoco ha confermato l'imminente proroga del DM 1 settembre 2021 (decreto controlli) al 25 settembre 2023. Sui restanti provvedimenti si attendono ancora indicazioni, ma allo stato attuale sembrano confermati. Al di là della proroga, Confartigianato continuerà a richiedere modifiche al provvedimento affinché siano valorizzate le competenze professionali già maturate dagli impiantisti operanti nel settore e abilitati con la lettera g) del D.M. 37/08.



Contributo CCAA Udine-Pordenone per assunzione in apprendistato duale anno scolastico 2022/2023 Domande dal 1/09/2022 al 15/10/2022

La Camera di Commercio di Udine e Pordenone ha deliberato il bando per la concessione e contestuale erogazione di un voucher a sostegno delle Micro Piccole e Medie Imprese delle ex Province di Udine e Pordenone.

L'importo del contributo è pari a **€ 800,00** (al lordo delle ritenute di legge) per l'attivazione di ciascun contratto di apprendistato duale svolto nella sede o unità locale operativa localizzata nelle ex province di Udine e Pordenone. E' prevista inoltre una premialità di **€ 200,00** qualora l'apprendista sia un soggetto disabile. Il contributo rientra nel regime "de minimis".

L'incentivo voucher a valere per le assunzioni effettuate **con riferimento all'anno scolastico 2022/2023** viene concesso e contestualmente liquidato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

SCADENZA E MODALITÀ DI INVIO

- a partire dalle ore 09.00 del 1° settembre 2022
- ed entro il 15 ottobre 2022

esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo iter@pec.pnud.camcom.it indicando nell'oggetto "domanda di concessione voucher per un Contratto di Apprendistato Duale" corredata della seguente documentazione:

1. **contratto di apprendistato duale**
2. **UNILAV**
3. **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le PMI.

Sull'originale della domanda deve essere apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scansionata viene inviata via PEC.

SOGGETTI BENEFICIARI

Imprese, cooperative e consorzi che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria ovvero:

IMPRESA	MEDIA	PICCOLA	MICROIMPRESA
Numero occupati	Meno di 250	Meno di 50	Meno di 10
Fatturato annuo (milioni di euro)	Non superiore a 250	Non superiore a 10	Non superiore e 2
Stato Patrimoniale (milioni di euro)	Non superiore a 43	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Autonomia	Impresa non qualificata come "associata" o "collegata" come all'Allegato I al Regolamento UE n. 65/2014 della Commissione del 17 giugno 2014		

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Instaurazione di un contratto di apprendistato duale disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015 ex art. 43 e 45 volto all'acquisizione di uno dei seguenti titoli di studio:

1. diploma di istruzione secondaria superiore da parte di studenti iscritti presso licei, istituti tecnici, istituti professionali
2. qualifica o diploma professionale da parte di studenti iscritti a percorsi IEF (Istruzione E Formazione Professionale) presso organismi di formazione professionale accreditati presso la Regione Friuli-Venezia Giulia
3. diploma di tecnico superiore da parte di studenti iscritti presso Istituti Tecnici Superiori ITS con durata contrattuale minima di 6 mesi

I contributi, per i quali non vi è obbligo di rendicontazione, sono concessi e contestualmente liquidati, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande potranno essere finanziate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse complessivamente a disposizione per le imprese site nel territorio della ex Provincia di Udine ammontano ad € 30.240,00.

MODULISTICA E INFO AL SITO

<https://www.pnud.camcom.it/>
Sezione "contributi e incentivi"

(Fonti: Determinazione del Presidente CCAA di Udine-Pordenone n. 35 del 08/08/2022)



Udine

Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese

Il D.Lgs. n.231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, impone ai soggetti interessati **l'obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese**, identificato dal legislatore come **Registro ufficiale dei dati delle informazioni del Titolare Effettivo**. La Titolarità effettiva delle imprese dovrà essere comunicata attraverso l'invio di una **pratica telematica al Registro delle Imprese firmata digitalmente**. A breve sarà possibile adempiere agli obblighi di comunicazione del Titolare Effettivo per imprese con personalità

giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust.

Il Titolare Effettivo si comunica solo per via telematica. L'istanza deve essere firmata digitalmente.

ATTENZIONE: Non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedono, di firma digitale. Prenota per tempo il tuo appuntamento presso gli uffici di Confartigianato Udine Servizi.

Workshop - L'analisi di combustione negli apparecchi a biomassa

Norma UNI 10389-2

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022 – ore 8:30

Sala riunioni ufficio Udine Nord di Confartigianato
Udine - Via Puintat 2
Complesso Meridiana (zona Terminal Nord)

Lo scorso aprile è stata pubblicata la tanto attesa norma UNI 10389-2 inerente le procedure per le misurazioni del tiraggio, dell'analisi dei prodotti della combustione e della misura del rendimento dei generatori di calore alimentati a biomassa. Le procedure si riferiscono alle misurazioni in opera sul campo.

Questi generatori devono essere destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, con o senza cottura cibi, mentre non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, agli apparecchi destinati alla sola cottura cibi e agli impianti dotati di strumentazione di analisi in continuo.

PROGRAMMA:

- Introduzione delle novità normative ai sensi della UNI10389-2:2022
- Elencazione e analisi delle procedure di prova
- Studio di casi pratici e simulazioni di intervento su impianti nuovi e esistenti
- Prove pratiche di analisi dei fumi, misura del rendimento e misura del tiraggio
- Calcolo del rendimento, del COt e del NOt per mezzo delle formule fornite dalla norma.

RELATORE

Nadia Pozzato

Consulente tecnico normativo con specializzazione nel settore biomassa; Formatore e docente corsi FER; Componente gruppi di lavoro del CTI

L'incontro è aperto a tutte le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, fino al raggiungimento di 40 posti disponibili.

Per partecipare registrarsi online sul sito
www.confartigianatoudine.com



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Oliviero Pevere - uff. Categorie
CONFARTIGIANATO-IMPRESA UDINE

Tel: 0432-516796 | Fax: 0432 509127
opevere@uaf.it



Udine

Corsi di sicurezza: il calendario e le schede di adesione sono disponibili on line

La formazione in materia di sicurezza rappresenta una delle misure più importanti ed efficaci per prevenire il fenomeno infortunistico e l'insorgenza delle malattie professionali. Frequentare gli aggiornamenti nel rispetto dei tempi non è solamente un obbligo di legge, ma un modo per tenere alto il livello di attenzione e di percezione del rischio, e di limitare il rischio di errore.

Per rispondere alle esigenze di programmazione delle imprese Confartigianato ha ampliato l'offerta formativa ed ha

reso disponibile "on line" il calendario corsi con un orizzonte almeno trimestrale.

Da oggi sarà pertanto possibile selezionare le date di interesse e scaricare le schede di adesione direttamente dalla pagina:

<https://www.confartigianatoudine.com/servizi-per-le-imprese/formazione/area-ambiente-e-sicurezza>

Verifiche di messa a terra: sottoscritta convenzione tra Confartigianato ed Ellisse srl

Al fine di garantire la regolare verifica degli impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche, Confartigianato Udine Servizi ha sottoscritto apposita convenzione con Ellisse srl, primo ente di verifica ad ottenere l'abilitazione ministeriale in Italia.

Per informazioni e per scaricare il modulo di verifica è sufficiente scaricarlo dal sito www.confartigianatoudine.it. Si ricorda che in base al D.P.R. 462/2001 ogni datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica periodica degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche collocati nei luoghi di lavoro, con la seguente frequenza:

- ogni **2 anni** nei locali adibiti ad uso medico, nei cantieri,

- negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nei luoghi con pericolo di esplosione
- ogni **5 anni** in tutti gli altri casi

Una volta effettuata la verifica, il nominativo dell'organismo abilitato deve essere trasmesso ad INAIL per il tramite del portale CIVA.

Anche in caso di nuova installazione, entro 30 giorni dalla messa in esercizio (la messa in esercizio deve essere conseguente al rilascio della dichiarazione di conformità) è necessario denunciare l'impianto all'Azienda Sanitaria Locale ed all'INAIL attraverso il portale CIVA.

Per le pratiche e le comunicazioni tramite portale CIVA è possibile rivolgersi agli uffici Confartigianato.

